

TI_GERICHTE 17.2009.18 vom 7. Januar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-01-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2009.18_d20100107

FR: TI_GERICHTE 17.2009.18 du 7 janvier 2010

IT: TI_GERICHTE 17.2009.18 del 7 gennaio 2010

Regeste

Aggressione, lesioni semplici; concorso perfetto tra furto e danneggiamento in caso di furto con scasso. Commisurazione della pena: violenta commozione, profonda prostrazione. Censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti. Sincero pentimento. Sospensione condizionale della pena

Erwägungen

E. 26

pag. 35) visto che, scarcerato dopo 20 giorni di detenzione preventiva a seguito del furto dell'8 maggio 2008, questi “ incurante del procedimento penale a suo carico, meno di un mese dopo, il 21 giugno 2008, si è reso responsabile del pestaggio a sangue dell'PC 1 ” (sentenza consid. 26 pag. 34). Poi, perché, al dibattimento, il ricorrente ha avuto “ un'attitudine negativa ” (sentenza consid. 26 pag. 35) visto che “ malgrado i ripetuti inviti del presidente a raccontare come erano realmente andate le cose, ha(nno) mantenuto lo stesso atteggiamento reticente, continuando a minimizzare o addirittura negare le loro responsabilità ” (sentenza consid. 12 pag. 24 in cui il primo giudice si riferisce a tutti gli imputati). Si tratta di argomentazioni insufficienti a fondare una prognosi negativa poiché manca la presa in considerazione delle circostanze concrete in cui sono stati commessi i reati, degli antecedenti e della situazione personale del condannato (DTF 128 IV 193; 118 IV 97; DTF non pubblicata del 12.3.2003 [6S.477/2002]). Nel contesto della valutazione della prognosi, infatti, andava evidenziato che, se è vero che preoccupa il fatto che RI 1 si sia reso colpevole di 3(+1) reati nell'arco di 3 mesi, è anche vero che egli ha delinquito in un arco temporale limitato, ritenuto che dopo la sua liberazione condizionale nell'agosto 2008 – e sino al processo – egli, per quanto risulta, non è più ricaduto in simili comportamenti. Pertanto, sostenere – come ha fatto il primo giudice – che non serve (anzi, è controproducente) dar fiducia a RI 1 poiché egli ha delinquito ancora dopo la sua messa in libertà provvisoria del 28 maggio 2008, significa dimenticare che, dopo la scarcerazione dell'agosto 2008 e per un periodo di tempo ben più lungo rispetto a quello considerato dal primo giudice, l'imputato si è ben comportato, dimostrando, così, di avere tratto un positivo insegnamento dai periodi di carcerazione subiti. Nell'ottica della prognosi, il primo giudice ha, poi, dimenticato completamente di considerare la situazione personale dell'imputato che, così come sottolineato dal suo difensore, ha commesso i reati per cui egli viene giudicato in un momento di particolare difficoltà (famigliare e professionale) e, poi, ha dimenticato che, almeno in parte, questa situazione sembrava già all'epoca in parte avviata a risolversi (con una situazione affettiva che si era già allora stabilizzata). Riguardo il secondo elemento su cui il primo giudice ha fondato la sua “prognosi assolutamente negativa” – e cioè l'attitudine che l'imputato ha avuto nel corso del dibattimento – occorre rilevare che, se è vero che l'assunzione delle proprie responsabilità è un elemento da

considerare nella prognosi, è anche vero che esso va valutato senza cadere nel manicheismo. Va, dunque, relativizzato il valore prognostico negativo del tentativo dell'imputato di sminuire le proprie responsabilità: in effetti, RI 1 ha sostanzialmente ammesso i fatti addebitatigli e il suo tentare di relativizzare o ridimensionare il suo coinvolgimento nei fatti (in particolare, nell'aggressione ai danni di _____) va letto per quel che è, nel senso che esso va inserito in una comprensibile – anche se, certamente, non lodevole – strategia difensiva. D'altra parte, le considerazioni del primo giudice secondo cui la concessione della sospensione condizionale sarebbe “un'ennesima immagine di debolezza delle autorità, priva di valenza penale e semmai sprone a proseguire, impunito, sulla strada della delinquenza” sono eccessive e ingiustificate. In realtà – contrariamente a quel che sembra essere l'assunto del primo giudice – non vi sono elementi che permettano di affermare che, sin qui, le autorità hanno mostrato nei confronti dell'imputato una clemenza non soltanto ingiustificata ma controproducente in un'ottica preventiva. Da un lato, vi è da considerare il carattere “minore” dei precedenti (riconosciuto dallo stesso primo giudice) che non giustificavano, certo, una pena detentiva da scontare (né sono, in sé, sufficienti a fondare ora una prognosi negativa). D'altro lato, certamente, non può essere considerata come la manifestazione di eccessiva clemenza o di “debolezza delle autorità” la sua liberazione condizionale dopo la detenzione preventiva subita a seguito del furto dell'8 maggio 2008: l'inchiesta era, a quel momento, conclusa e, trattandosi del primo (e, per quel che consta, unico) furto perpetrato da RI 1, non si poteva, certo, ipotizzarne una recidiva. In queste circostanze, la sua messa in libertà provvisoria non può essere considerata “una prova di debolezza” dell'autorità, ma soltanto l'applicazione di principi di diritto consolidati. Considerazioni analoghe vanno fatte in relazione alla sua liberazione il 21 agosto 2008. Una valutazione spassionata della fattispecie non permette, dunque, di sostenere – come ha fatto il primo giudice - che, sin qui, le autorità si siano mostrate con RI 1 “deboli” al punto che la concessione, oggi, della sospensione condizionale non farebbe che rinfrancarlo nella convinzione di un'impunità che non potrebbe che spingerlo, nuovamente, a delinquere. Pertanto, nonostante la preoccupazione di cui s'è detto sopra, ritenuto il principio stabilito dal TF secondo cui in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell'esecuzione della pena (DTF del 12.11.2007 [6B_103/2007], consid. 4.2.2.), un'oggettiva e spassionata valutazione di tutte le circostanze doveva spingere il primo giudice a concedere il beneficio della sospensione condizionale. Agli elementi di preoccupazione andava risposto – così come proposto dal procuratore pubblico – con la fissazione di un periodo di prova di 4 anni. Su questo punto, dunque, il ricorso va accolto. 5. Visto l'esito del ricorso, gli oneri processuali sono posti per 1/2 a carico dello Stato e per 1/2 a carico del ricorrente (art. 9 CPP). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 5.3. della sentenza impugnata è riformato con la seguente aggiunta: " 5.3.2. l'esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 4 (anni) anni." 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 800.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti, per metà, a carico del ricorrente e, per l'altra metà, a carico dello Stato. 3. Intimazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricasazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.